

BIOTECNA
RALE
IDICA

2

166250

MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA

PROGETTO NUOVO CODICE PENALE

LIBRO III 11-1927

BIBL
CENT
GIUR

F
03041

4
MSR



PROGETTO DI UN NUOVO CODICE PENALE

F 3043/2

LIBRO TERZO

26

Delle contravvenzioni in ispecie

Febbraio, 1927



O. 2/18

ROMA
Tip. delle Mantellate
1927

S O M M A R I O

TITOLO PRIMO - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica -

CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose o pericolose -

CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività di vigilanza della pubblica amministrazione -

Sez. 1^a - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui luoghi che interessano la difesa dello Stato -

Sez. 2^a - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità e sulla divulgazione di notizie -

Sez. 3^a - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici -

Sez. 4^a - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio -

TITOLO SECONDO - Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica -

CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni -

CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione d'infortuni nelle industrie e nella custodia di materie esplodenti -

TITOLO TERZO - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati -

CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione della delinquenza per alcoolismo -

CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica -

CAPO III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di offese violente alle persone -

CAPO IV - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio -

CAPO V - Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di pene accessorie o di misure di sicurezza e la custodia di infermi di mente -

TITOLO QUARTO - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione -

CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria -

CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca -

CAPO III - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi -

TITOLO QUINTO - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della cultura -

INDICE

TITOLO I. — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

CAPO PRIMO — *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose o pericolose.*

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità	Art.	1
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati	»	2
Grida e manifestazioni sediziose	»	3
Partecipazioni a riunioni o ad assembramenti sediziosi	»	4
Delle gridi o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica	»	5
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	»	6
Procurato allarme nel pubblico	»	7
Tempo di guerra o di pericolo pubblico come circostanza aggravanti	»	8

CAPO SECONDO — *Delle contravvenzioni concernenti l'attività di vigilanza della pubblica amministrazione.*

SEZIONE 1.^a — *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui luoghi che interessano la difesa dello Stato.*

Introduzione arbitraria in luoghi che interessano la difesa dello Stato	Art.	9
---	------	---

SEZIONE 2.^a — *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità e sulla divulgazione di notizie.*

Esercizio abusivo dell'arte tipografica	Art.	10
Pubblicazione delle discussioni o deliberazioni segrete di una delle due Camere	»	11
Divulgazione arbitraria di atti d'un procedimento penale	»	12
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni	»	13
Distruzione o deterioramento di affissioni	»	14

SEZIONE 3ª - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.

Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati	Art. 15
Spettacoli o trattenimenti pubblici	» 16
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive	» 17

SEZIONE 4ª - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Mestieri girovaghi	Art. 18
Mendicità	» 19
Impiego di minori nell'accattonaggio	» 20

TITOLO II. -- Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.

CAPO PRIMO — Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Uso non autorizzato di veicoli	Art. 21
Dell'omessa custodia e del mal governo di animali.	» 22
Impedimento alla circolazione nelle strade e aree pubbliche	» 23
Del getto pericoloso di cose	» 24
Del collocamento pericoloso di cose	» 25
Della rovina di edifici o di altre costruzioni	» 26

CAPO SECONDO — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione d'infortuni nelle industrie e nella custodia di materie esplodenti.

Esercizio non autorizzato di industrie pericolose	Art. 27
Assunzione di persone inesperte.	» 28
Fabbricazione o commercio di materie esplodenti	» 29
Omessa denuncia di materie esplodenti	» 30
Circostanze aggravanti	Art. 31
Omessa custodia di armi. Sparo di armi in luogo abitato	» 32
Accensioni e esplosioni pericolose	» 33
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento	» 34

TITOLO III -- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.

CAPO PRIMO — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione della delinquenza per alcoolismo.

Commercio di sostanze destinate alla composizione delle bevande alcoliche	Art. 35
Vendita non autorizzata di bevande alcoliche	» 36
Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita	» 37
Della ubbriachezza	» 38
Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza	» 39
Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche; omesso avviso dell'esercente all'autorità	» 30

CAPO SECONDO — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

Dell'abuso della credulità popolare	Art. 41
Detenzione di misure e pesi illegali	» 42
Rifiuto di monete aventi corso legale	» 43
Imitazione di carte di pubblico credito non a scopo di falsificazione	» 44
Omessa consegna di monete riconosciute contrafatte	» 45

CAPO TERZO. — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di offese violente alle persone.

Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi	Art. 46
Vendita girovaga di armi	» 47
Detenzione abusiva di armi	» 48
Omessa consegna	» 49
Porto abusivo	» 50
Circostanze aggravanti	» 51
Misure di sicurezza	» 52

CAPO QUARTO. — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Commercio non autorizzato di cose preziose	Art. 53
Commercio clandestino di cose antiche	» 54
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimandelli	» 55
Possesso ingiustificato di oggetti o valori	» 56
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto	» 57
Vendita o consegna di chiavi o grimandelli a persona sconosciuta	» 58
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti	» 59
Acquisto di cose di sospetta provenienza	» 60
Libertà vigilata	» 61

CAPO QUINTO. — *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di pene accessorie o di misure di sicurezza e la custodia di infermi di mente.*

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di infermi di mente o di minori	Art. 62
Omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori	» 63
Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori	» 64
Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose	» 65

TITOLO IV. — *Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione*

CAPO PRIMO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni di legge	Art. 66
Commercio o vendita di sostanze stupefacenti: omesse registrazioni	» 67
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui	» 68
Abuso di sostanze stupefacenti	» 69
Omessa denuncia di malattie, per le quali vi sia obbligo di avviso all'autorità	» 70
Vendita di sostanze alimentari nocive	» 71
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive	» 72
Inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri	» 73

CAPO SECONDO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca.*

Impiego abusivo nel lavoro di donne o minori	Art. 74
Caccia e uccellazione abusiva	» 75
Confisca speciale	» 76
Pesca abusiva	» 77
Pesca con mezzi vietati	» 78
Confisca speciale	» 79

CAPO TERZO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Promovimento o esercizio di giuochi d'azzardo	Art. 80
Circostanze aggravanti	» 81

Partecipazione a giuochi d'azzardo	Art. 82
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case	
da giuoco	» 83
Pene accessorie e misure di sicurezza . . .	» 84
Confisca speciale	» 85
Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco	
non d'azzardo	» 86
Commercio di stampati, disegni o altri oggetti	
contrarî alla pubblica decenza	» 87
Atti contrarî alla pubblica decenza. Turpiloquio	» 88
Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o	
cinematografiche	» 89
Della bestemmia e del turpiloquio oltraggioso	
verso la religione dei defunti	» 90
Maltrattamento di animali	» 91

TITOLO V. — Delle contravvenzioni concernenti la tutela della cultura.

Istruzione elementare dei minori e avviamento	
al lavoro	Art. 92
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	» 93

TITOLO I.

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico
e la tranquillità pubblica.

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose o pericolose.

Art. 1.

(Art. 434 cod. pen.; e art. 3 legge pubbl. secur.)

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico, o d'igiene, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque, avendone obbligo, omette di fornirsi dei documenti d'identificazione personale, ovvero, essendone fornito, non li esibisce al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta.

Art. 2.

(Art. 254 cod. pen.)

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 3.

Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione o in un assembramento di più persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose o comunque idonee a cagionare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, è punito, qualora il fatto non costituisca un reato più grave, con l'arresto fino a un anno.

Art. 4.

Partecipazione a riunioni o ad assembramenti sediziosi

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, prende parte a una riunione o a un assembramento, in cui sia commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo precedente, è punito, per la sola partecipazione alla riunione o all'assembramento, con l'arresto fino a tre mesi.

Va esente da pena per il fatto della partecipazione colui che ne receda prima della ingiunzione dell'Autorità, o in esecuzione di essa

Art. 5.

(Art. 444 cod. pen.)

Delle grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica

Chiunque, allo scopo di smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annuncia o grida notizie, per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 6.

(Art. 457 cod. pen.)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori prodotti con qualsiasi mezzo, o con abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi o incomodi, o cagionando, per mal governo, strepito di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

La pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire cento a tremila, se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico.

Art. 7.

Procurato allarme nel pubblico

Chiunque, simulando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita, con qualsiasi mezzo, allarme nel pubblico o presso la pubblica autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8.

Tempo di guerra o di pericolo pubblico come circostanza aggravante

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso in tempo di guerra o di pericolo pubblico, ovvero di pubbliche commozioni, calamità o disastri.

CAPO II.

***Delle contravvenzioni concernenti l'attività di
vigilanza della pubblica amministrazione.***

Sezione 1^a

*Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui luoghi
che interessano la difesa dello Stato*

Art. 9.

(Art. 3, ult. cap., legge 21 marzo 1915, n. 273)

*Introduzione arbitraria in luoghi che interessano
la difesa dello Stato*

Chiunque s'introduce in luoghi, ove l'accesso sia vietato nell'interesse della difesa militare dello Stato, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a un anno.

Sezione 2

*Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi
di pubblicità e sulla divulgazione di notizie.*

Art. 10

(Art. 442 cod. pen. e art. 3 legge pubbl. secur.)

Esercizio abusivo dell'arte tipografica

Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari, con mezzi meccanici o chimici, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 11

(Art. 10 Editto sulla stampa).

Pubblicazione delle discussioni o deliberazioni segrete di una delle due Camere

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica a mezzo della stampa, o con altro dei mezzi indicati nell'articolo precedente, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, è punito, qualora, il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 12

(Art. 106 e 107 cod. proc. pen.).

Divulgazione arbitraria di atti d'un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge o per ordine del giudice la pubblicazione, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 13

(Art. 443 e 445 cod. pen., e art. 114 legge pubbl. secur.)

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, smercia o distribuisce o mette, comunque, in circolazione stampati, manoscritti, disegni o incisioni, senza avere ottenuto la licenza o l'autorizzazione richieste dalla legge, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge stampati, disegni o manoscritti, ovvero colloca iscrizioni lapidarie senza licenza dell'autorità, o fuori dei luoghi da essa consentiti.

La pena è dell'arresto fino a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a tremila, se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo sia commesso contro il divieto dell'autorità, o se ne derivi turbamento dell'ordine pubblico.

Art. 14

(Art. 446 cod. pen.)

Distruzione o deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inseparabili o illeggibili stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche cattoliche, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Se si tratti di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere da privati nei luoghi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire mille.

Sezione 3^a

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 15

(Art. 449 a 451 cod. pen. ; art. 84 e 116 legge pubbl. secur.).

*Agenzie di affari ed esercizi pubblici
non autorizzati o vietati.*

Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero, per mercede, alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, essendosi ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda sino a lire cinquemila, se sia dato alloggio a persona sfornita dei documenti d'identificazione personale prescritti dalla legge.

Art. 16.

(Art. 448 cod. pen.; art. 67 a 69 e 74 legge pubbl. secur.)

Spettacoli o trattenimenti pubblici

Chiunque, senza licenza dell'autorità, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, la pena è aumentata.

Si applica la stessa pena:

1° - per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo, quando non ne sia dato preventivo avviso all'Autorità;

2° - per la fabbricazione, importazione, esportazione o per il commercio di pellicole cinematografiche, quando sia stato omesso l'avviso indicato nel numero precedente.

Art. 17.

(Art. 72 a 74 legge pubbl. secur.)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Chiunque dà o declama in pubblico opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali, senza averle preventivamente comunicate all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

La stessa pena si applica a chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche non sottoposte a preventiva revisione dell'Autorità.

Se si tratti di produzioni teatrali o di pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate dall'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Alle pene stabilite nelle disposizioni precedenti soggiacciono anche coloro che prendono parte, come attori o operatori, alle rappresentazioni e agli spettacoli suddetti, quando conoscano l'inadempimento delle prescrizioni ivi indicate o il divieto dell'Autorità.

Sezione 4^a

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Art. 18

(Art. 122 a 125 legge pubbl. secur.).

Mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'autorità, quando sia richiesta, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila se sia esercitato, il mestiere girovago contro il divieto della legge o dell'autorità, ovvero se il fatto sia commesso da chi abbia riportato precedentemente condanna per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale; e può essere ordinata in tali casi la libertà vigilata.

Le disposizioni precedenti si applicano anche a chiunque esercita l'ufficio di guida o d'interprete, o il mestiere di corriere o portatore alpino.

Art. 19

(Art. 453 e 454 cod. pen., e art. 155 legge pubbl. secur.)

Mendicità

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in modo ripugnante, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena è aggiunta una misura di sicurezza.

Art. 20

(Art. 456 cod. pen.)

Impiego di minori nell'accattonaggio

Chiunque si vale, per mendicare, di persona minore degli anni quattordici, o comunque non imputabile, sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza.

TITOLO II.

Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.

CAPO I°

Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Art. 21.

(Art. 482 cod. pen., e art. 50 R. D. 31 dic. 1923, n. 1043)

Uso non autorizzato di veicoli

Chiunque conduce veicoli nelle vie o in altro luogo di pubblico transito, senza aver conseguita l'abilitazione, quando sia richiesta, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona, alla quale l'abilitazione sia stata negata o revocata.

Art. 22.

(Art. 480 e 482 cod. pen.)

Dell'omessa custodia e del mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi, da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° - chiunque, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo la incolumità pubblica; ovvero, in luoghi anche chiusi, li affida a persona inesperta;

2° - chiunque aizza o spaventa animali, in modo da far sorgere pericolo per la incolumità delle persone;

3° - chiunque, possedendo animali sospetti d'idrofobia o di altra malattia che possa renderli pericolosi, omette di darne avviso all'autorità.

Art. 23.

(Art. 3 a 7 R. D. 31 dic. 1923, n. 3043.)

Impedimento alla circolazione nelle strade e aree pubbliche

Chiunque, conducendo veicoli o animali in modo contrario alle prescrizioni di legge, impedisce la libera circolazione o la sicurezza del transito negli abitati o nelle vie pubbliche, o in altro luogo, ove sia o possa esservi concorso di persone, è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Art. 24.

(Art. 475 cod. pen.)

Del getto pericoloso di cose.

Chiunque, in luogo di pubblico transito, o in luogo privato di comune o di altrui proprietà, getta o versa cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 25.

(Art. 476 cod. pen.)

Del collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, pone o sospende cose che, cadendo, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 26.

(Art. 471 e 472 cod. pen.)

Della rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o altra costruzione, che in seguito, per sua colpa, rovina, senza cagionare pericolo per le persone è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

CAPO II.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia di materie esplodenti.

Art. 27.

(Art. 62 e 63 legge pubbl. sicur.)

Esercizio non autorizzato di industrie pericolose

Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, stabilisce o esercita una fabbrica, una industria, o un deposito insalubre o pericoloso, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque:

1° - nell'esercizio di miniere, cave o torbiere, non osserva le prescrizioni della legge circa le distanze degli scavi dall'abitato, dalle vie pubbliche o da acquedotti o sorgenti, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità a tutela della sicurezza delle persone;

2° - impianta o esercita, senza licenza dell'autorità, ascensori per il trasporto di persone o di cose vigilate da persone

Art. 28

Assunzione di persone inesperte.

Chiunque, in una industria o in altra impresa pericolosa, impiega persone sfornite delle attitudini richieste, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Se il fatto sia contrario anche a speciali prescrizioni di legge, la pena è aumentata.

Art. 29.

(Art. 462 cod. pen., e art. 46 legge di pubbl. secur.)

Fabbricazione o commercio di materie esplodenti.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene, in deposito, o vende o trasporta materie esplodenti, o sostanze destinate alla composizione o fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 30

(Art. 37 e 38 legge pubbl. secur.)

Omissa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all'autorità la detenzione o conservazione di materie esplodenti di qualsiasi specie, o di materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, abitando in luogo ove si trovino materie esplodenti, omette, per colpa, di farne denuncia all'autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, si applicano le pene stabilite nell'articolo 49, ridotte di un terzo.

Art 31.

Circostanze aggravanti.

Le pene per le contravvenzioni previste nei due articoli precedenti sono aumentate, se concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 51.

Art. 32.

(Art. 466 e 467 cod. pen.)

*Omessa custodia di armi. Sparo di armi
in luogo abitato.*

È punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi da sparo:

1° - consegna o lascia portare una di tali armi carica a persona in età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio dell'arma;

2° - trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli a impedire che alcuna delle mentovate persone giunga a impossessarsene agevolmente;

3° - porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità, spara armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via.

La pena è dell'arresto fino a un mese e dell'ammenda fino a lire tremila, se il fatto sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratti di materie esplodenti o di armi insidiose

Art. 33.

(Art. 467 cod. pen., e art. 55 legge pubbl. secur.)

Accensioni e esplosioni pericolose.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza arcostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone, oltre la pena suddetta, è applicato l'arresto fino a un mese.

Art. 34.

(Art. 447 cod. pen.).

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Chiunque apre e tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservate le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione della delinquenza per alcoolismo.

Art. 35

(Art. 105 legge pubbl. secur.)

Commercio di sostanze destinate alla composizione delle bevande alcooliche

Chiunque, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione delle bevande alcooliche, è punito con lo arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, contro il divieto della legge, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere o vende qualsiasi liquore o droga.

Art. 36.

(Art. 87 legge pubbl. secur.)

Vendita non autorizzata di bevande alcooliche

Chiunque, senza una speciale autorizzazione di polizia, pone in vendita, in un pubblico esercizio, bevande che abbiano un contenuto alcoolico eccedente la misura consentita dalla legge, è punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda da lire tremila a diecimila.

Art. 37.

Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui la vendita è permessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 38.

(Art. 488 cod. pen.)

Della ubbriachezza

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, è colto in istato di ubbriachezza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a due-mila.

La pena è aumentata, e si applica sempre l'arresto, se la ubbriachezza:

1° - sia ripugnante;

2° - sia abituale, e non ricorra l'abitudine nel reato, preveduta nella prima parte dell'articolo 100 (Libro Primo).

Qualora la ubbriachezza sia contratta da chi abbia riportato precedentemente condanna per delitto contro la vita o l'incolumità individuale, o per altro delitto commesso in stato di ubbriachezza, o per mendicizia, ovvero da chi si trovi sottoposto ad ammonizione di polizia o a misura di sicurezza non detentiva, la pena è dell'arresto non inferiore a un anno.

Art. 39

(Art. 489 cod. pen.; e art. 99 legge pubbl. secur.)

Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza

Chiunque, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, cagiona, anche soltanto per colpa, la ubbriachezza altrui, somministrando bevande o altre sostanze inebrianti, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

La stessa pena si applica a colui che, in alcuni dei detti luoghi, somministra bevande alcoliche a persona minore degli anni sedici, o che apparisca affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, o, in genere, da debolezza o alterazione di mente. Se dal fatto derivi la ubbriachezza, la pena è aumentata.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi, se siano somministrate bevande alcoliche a persona in stato di ubbriachezza.

Art. 40

Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche: omissio avviso dell'esercente all'autorità

L'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di bevande alcoliche, il quale omette di dare avviso alla autorità che, nel suo locale, si trattienga persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cento a tremila.

CAPO II.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

Art. 41.

(Art. 459 cod. pen.)

Dell'abuso della credulità popolare.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o anche in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, esercita il mestiere di ciarlatano, o comunque cerca, anche gratuitamente, con qualsiasi impostura, di abusare della credulità popolare, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette il fatto mediante inserzioni nei giornali o in altro scritto periodico.

La pena è aumentata, se dal fatto possa derivare un turbamento dell'ordine pubblico o un pregiudizio alle persone.

Art. 42.

(Art. 498 cod. pen.)

Detenzione di misure e pesi illegali.

Chiunque, nell'esercizio di un commercio, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di essa, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Se il colpevole abbia riportato precedentemente condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, o sia contravventore abituale, è sempre ordinata la libertà vigilata.

Art. 43.

(Art. 441 cod. pen.)

Rifiuto di monete aventi corso legale.

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 44.

(Art. 142 legge, t. u., 1° aprile 1910, n. 204).

*Imitazione di carte di pubblico credito non a scopo
di falsificazione*

Chiunque imita, senza scopo di falsificazione, carte di pubblico credito italiane o straniere, in modo che possano confondersi con le vere, o le vende o mette comunque in circolazione, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a duemila.

Art. 45.

(Art. 440 cod. pen.).

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, delle monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne abbia conosciuta la falsità o l'alterazione, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

CAPO III.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di offese violente alle persone

Art. 46.

(Art. 460, 461, 463 cod. pen.; e art. 30 legge pubbl. secur.).

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o smercia, o pone comunque in vendita armi proprie, ovvero ne fa raccolta a scopo di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

La pena è dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila, se il fatto abbia per oggetto armi insidiose.

Non si applica la pena dell'arresto, e la pena dell'ammenda è diminuita, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 47.

(Art. 36 legge pubbl. secur.).

Vendita girovaga di armi

Chiunque esercita la vendita girovaga di armi proprie è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire cinquemila a colui che, senza licenza dell'autorità, esercita la vendita girovaga di armi da punta e da taglio, atte a offendere.

Art. 48.

(Art. 37 e 38 legge pubbl. secur.; e art. 8 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360)

Detenzione abusiva di armi

Chiunque detiene o conserva armi proprie o munizioni, senza averne fatto denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda fino a lire tremila a chiunque, abitando in luogo ove si trovino armi proprie o munizioni, omette, per colpa, di farne denuncia all'autorità.

Art. 49.

(Art. 39 legge pubbl. secur.; e art. 8 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360)

Omessa consegna di armi

Chiunque trasgredisce l'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le armi o munizioni da lui detenute o conservate, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Si applica l'ammenda da lire cento a cinquemila, se il colpevole abbia commesso il fatto nelle circostanze prevedute nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 50.

(Art. 464 e 465 cod. pen.; e art. 41 legge pubbl. secur.)

Porto abusivo di armi

Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando sia richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

La pena è dell'arresto da tre mesi a un anno:

1° - se il fatto sia commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte, in luogo abitato;

2° - se si tratti di armi insidiose.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni sono raddoppiate, se, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, siano portate armi per le quali non sia ammessa la licenza.

Art 51

(Art. 465 cod. pen., e art. 10, 42, 219 e 222 legge pubbl. secur.)

Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, la pena è aumentata, qualora il fatto sia commesso :

1° - da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero questa sia stata negata o revocata ;

2° - in tempo di guerra o di pericolo pubblico, o di pubbliche commozioni, calamità o di disastri.

Art. 52.

Misure di sicurezza

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni prevedute nel presente Capo può essere aggiunta una misura di sicurezza. Questa è sempre ordinata, se si tratti di contravventore abituale, o di alcuna delle persone indicate nel numero 1° dell' articolo precedente.

CAPO III.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Art. 53.

(Art. 495 cod. pen., e art. 128 e 129 legge pubbl. secur.)

Commercio non autorizzato di cose preziose

Chiunque, anche in qualità di agente o rappresentante o commesso di persona straniera, senza licenza dell'autorità, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie operazioni di pegno o di mediazione riguardo alle medesime, ovvero esercita qualsiasi industria o arte avente per oggetto tali cose, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

La stessa pena si applica se, nell'esercizio del commercio, dell'arte o dell'industria, non siano osservate le prescrizioni della legge.

Art. 54.

(Art. 495 cod. pen.; e art. 127 legge pubbl. secur.)

Commercio clandestino di cose antiche

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, ovvero compie operazioni di pegno riguardo alle medesime, senza farne preventiva dichiarazione all'autorità, quando sia richiesta, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 55.

(Art. 492 cod. pen.).

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia, o essendo ammonito, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata, se il colpevole sia sorpreso durante la notte.

Art. 56.

(Art. 492 cod. pen.)

Possesso ingiustificato di oggetti o valori

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di danaro o di oggetti non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 57.

(Art. 494 cod. pen.)

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Chiunque, avendo ricevuto danaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 58.

(Art. 496 cod. pen.)

*Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a
persona sconosciuta*

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o da un loro incaricato, ovvero, nell'esercizio del mestiere di fabbro, chiavaiuolo, o di altro mestiere affine, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 59.

(Art. 497 cod. pen.)

Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

Chiunque, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, apre un luogo o un oggetto chiuso con serratura o altro congegno analogo, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 60.

(Art. 493 cod. pen.)

Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o si adopera per fare acquistare, a qualsiasi titolo, la proprietà di cose che, per la loro qualità o per la condizione di colui che le offre, o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

La stessa pena si applica a chiunque, senza averne accertata la legittima provenienza, riceve o si adopera per far ricevere tali cose.

Art. 61.

Libertà vigilata

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni previste nel presente Capo, può essere aggiunta la libertà vigilata. Questa è sempre ordinata, se si tratti di alcuna delle persone indicate nel capoverso dell'articolo 42.

CAPO V

Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di pene accessorie o di misure di sicurezza e la custodia di infermi di mente

Art. 62.

(Art. 478 cod. pen.; legge 14 febbraio 1904, n. 36)

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di infermi di mente o di minori

Chiunque, senza legittima autorizzazione o senza un ordine dell'autorità, riceve in uno stabilimento di cura persona a lui dichiarata affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, o accoglie in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora, non essendo richiesti l'autorizzazione o l'ordine, sia ricevuta in uno stabilimento di cura una persona dichiarata affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, senza darne avviso all'autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire mille a cinquemila colui che, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Art. 63.

(Art. 477 cod. pen.)

Omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori.

Chiunque, fuori del caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo precedente, senza legittima autorizzazione, riceve in affidamento persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque abbandona a sè stessa alcuna delle persone indicate nella disposizione precedente o un minore degli anni quattordici, che egli abbia comunque obbligo di custodire, ovvero non osserva gli obblighi di vigilanza sulle dette persone

Art. 64.

(Art. 447 cod. pen.)

Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori.

Chiunque, essendo preposto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o a un riformatorio pubblico, omette di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a colui che, per legge e per disposizione dell'autorità, abbia in affidamento una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 65.

(Art. 154 legge pubbl. secur.)

*Omessa a denuncia di malattie di mente o di gravi
infermità psichiche pericolose*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o osservato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa per sè o per altri, omette di darne avviso all'autorità, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa disposizione si applica, se la persona assistita o osservata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale
della pubblica amministrazione

CAPO I,

***Delle contravvenzioni concernenti la
polizia sanitaria***

Art. 66

(Art. 62 legge sanità pubbl.)

*Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni
di legge*

Chiunque, nell'esercizio di una professione o arte sanitaria, vende, per fine terapeutico, veleni a persona non conosciuta, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 67

(Art. 36 R. D. 9 nov. 1923, n. 2534.)

*Commercio o vendita di sostanze stupefacenti :
omesse registrazioni*

Chiunque, nel commercio o nella vendita di sostanze stupefacenti, o di loro derivati o composti, non osserva le prescrizioni della legge circa l'obbligo delle registrazioni concernenti l'acquisto o la vendita, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 68.

*Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza
o la volontà altrui*

Chiunque, anche soltanto a scopo di esperimento scientifico, pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su di esso un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica, se il fatto sia commesso a scopo terapeutico, salva la responsabilità per i delitti previsti negli articoli 359 e 360 (Libro Secondo), nel caso in cui il sanitario cagioni per colpa la morte o una lesione personale.

Art. 69.

Abuso di sostanze stupefacenti

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, è colto in stato di grave alterazione psichica, per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 70.

(Art. 123 legge sanità pubbl.).

*Omessa denuncia di malattie, per le quali
vi sia obbligo di avviso all'autorità*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo osservato un caso di malattia, per la quale vi sia obbligo di denuncia, non ne dà immediato avviso all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi, o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila,

Si applica l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a lire duemila all'esercente una professione sanitaria, il quale non osserva un provvedimento dato dall'autorità per impedire la invasione o diffusione di una malattia.

Art. 71.

(Art. 114 legge pubbl. secur.)

Vendita di sostanze alimentari nocive

Chiunque vende o distribuisce per il consumo alimentare sostanze guaste, infette o adulterate, o comunque nocive, se tali qualità siano conosciute dalla persona che le acquista o riceve, è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.

Art. 72.

*Somministrazione a minori di sostanze velenose
o nocive*

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui che vende o somministra tabacco a persona minore degli anni sedici.

Art. 73.

(Art. 197, t. u., legge sanità pubbl.; e legge 11 luglio 1922, n. 880)

*Inosservanza di norme concernenti il seppellimento
o il disseppellimento di cadaveri*

Chiunque omette di seppellire un cadavere, o lo seppellisce in luogo ove il seppellimento sia vietato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, seppellisce o disseppellisce un cadavere, ovvero ne compie la cremazione.

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca.

Art. 74.

(Art. 4, L. t. u., 10 nov. 1907, n. 818; art. 36 regol. 6 agosto 1916, n. 1136, e R. D. 22 agosto 1925, n. 1563)

Impiego abusivo nel lavoro di donne o minori.

Chiunque assume, a scopo di lavoro, persona in età inferiore a quella richiesta dalla legge, o senza osservare le prescrizioni stabilite per il lavoro dei minori, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Alla stessa pena soggiace chiunque impiega in lavori una donna, senza osservare le prescrizioni della legge sul lavoro delle donne.

Si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi, se si tratti di lavori pericolosi o vietati.

Art. 75.

(Legge, t. u., 24 giugno 1923, n. 1511)

Caccia e uccellazione abusiva.

Chiunque esercita la caccia o la uccellazione senza licenza dell'autorità, o in luoghi costituiti in bandite di rifugio o di ripopolamento della selvaggina, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

La pena è dell'ammenda da lire mille a diecimila, se taluno eserciti la caccia o l'uccellazione con mezzi vietati dalla legge, ovvero su animali dei quali sia vietata la uccisione o la cattura, ovvero in tempi di caccia o uccellazione vietate.

Le pene sono aumentate, se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso da chi esercita il commercio della selvaggina.

Nel caso di recidiva, o di abitudine o professionalità nel reato, si applica, oltre l'ammenda, anche l'arresto fino a sei mesi.

Art. 76

(Confisca speciale).

Nel caso di condanna per alcuna delle contravvenzioni previste nell'articolo precedente, è sempre ordinata la confisca dei mezzi di caccia o di uccellazione e del prodotto di esse

Art. 77

(Legge 24 marzo 1921, n. 312)

(Pesca abusiva)

Chiunque esercita la pesca senza licenza, quando sia richiesta, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille.

Art. 78

(Legge 24 marzo 1921, cit.)

(Pesca con mezzi vietati)

Chiunque, nella pesca, adopera mezzi vietati dalla legge è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Se il fatto sia commesso da chi esercita l'industria della pesca o il commercio del pesce o di altri prodotti acquatici, la pena è dell'ammenda da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica all'industriale o al commerciante, che vende pesce ucciso o catturato con i mezzi predetti.

Art. 79.

Confisca speciale

Nel caso di condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute nei due articoli precedenti, è sempre ordinata la confisca dei prodotti della pesca, delle reti e degli attrezzi pescherecci, dei quali l'uso sia vietato, e, se si tratti di pesca esercitata con materie esplodenti o venefiche, anche del battello.

CAPO III.

***Delle contravvenzioni concernenti la polizia
dei costumi***

Art. 80.

(Art. 484 cod. pen.)

Promovimento o esercizio di giuochi d'azzardo

Chiunque promuove, organizza o esercita, in luogo pubblico o aperto al pubblico, un giuoco d'azzardo, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esercizio, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena sono aggiunte la libertà vigilata e una cauzione di buona condotta.

Art. 81.

Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto nell'articolo precedente è raddoppiata:

- 1° - se sia istituita o tenuta una casa da giuoco;
- 2° - se il fatto sia commesso in un pubblico esercizio;
- 3° - se si tratti di giuochi che importino vincite o perdite rilevanti;
- 4° - se fra coloro che partecipano al giuoco vi siano persone minori degli anni diciotto.

Art. 82.

(Art. 485 cod. pen.)

Partecipazione a giuochi d'azzardo

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta nell'articolo 79, è sorpreso mentre prende parte a un giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2° - se si tratti di giuochi che importino vincite o perdite rilevanti.

In ogni caso, se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena può essere aggiunta la libertà vigilata.

Art. 83.

(Art. 487 cod. pen.)

Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

Per gli effetti della legge penale, sono giuochi di azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita sia del tutto o quasi del tutto aleatoria.

Per gli effetti degli articoli precedenti, ai luoghi aperti al pubblico sono equiparate le case da giuoco. Sono case da giuoco i luoghi di convegno anche privati, ove i giuocatori abbiano accesso clandestinamente, o dissimulando, sotto qualsiasi forma, lo scopo di giuoco.

Art. 84.

Pene accessorie e misure di sicurezza

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli 80 e 82 ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

Quando alcuno dei fatti preveduti nei detti articoli sia commesso in un pubblico esercizio, il giudice, in caso di recidiva nella contravvenzione, ordina la chiusura dell'esercizio. La chiusura può essere ordinata anche durante il procedimento penale.

Art. 85.

(Art. 486 cod. pen.)

Confisca speciale

Nel caso di condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli 80 e 82, è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti adoperati e destinati per il medesimo.

Art. 86.

(Art. 108 legge pubbl. secur.)

*Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco
non d'azzardo*

Chiunque, contro il divieto dell'autorità, promuove o esercita, nelle sale da giuoco o da biliardo, un giuoco che non sia d'azzardo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Nei casi preveduti nei numeri 3° e 4° dell'articolo 81, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia sorpreso mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire cinquecento, e, nel caso preveduto nel numero 2° dell'articolo 82, dell'ammenda fino a lire mille.

Art. 87.

(Art 112 legge pubbl. secur.)

*Commercio di stampati, disegni o altri oggetti
contrari alla pubblica decenza*

Chiunque espone alla pubblica vista, o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce stampati, manoscritti, incisioni, disegni, o qualsiasi altro oggetto figurativo che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Art. 88.

(Art 490 cod. pen.)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero compie atti contrari alla pubblica decenza, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Si applica la stessa pena per il turpiloquio in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 89.

(Art. 74 legge pubbl. secur.)

Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche.

Chiunque impiega fanciulli minori degli anni quindici in pubblici spettacoli di varietà, in circhi equestri o in qualsiasi altro spettacolo pubblico, eccettuate le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dalla legge, impiega fanciulli minori degli anni quindici, come attori o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di pubblici spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Art. 90.

(Art. 232 legge pubbl. secur.)

Della bestemmia e del turpiloquio oltraggioso verso la religione dei defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o le Persone o i Simboli venerati nella religione ufficiale dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila

La stessa pena si applica per qualsiasi manifestazione pubblica di turpiloquio oltraggiosa verso la religione dei defunti.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione dei minori.

Art. 91.

(Art. 491 cod. pen.; art. 69 legge pubbl. secur., e art. e 9 legge 12 giugno 1913 n., 611).

Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali da lui posseduti o, senza necessità, li sottopone a eccessive fatiche o a torture, o ne trascura l'alimentazione, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

La stessa pena si applica a chiunque, anche per solo fine scientifico o didattico, senza permesso dell'autorità, quando sia richiesto, o fuori dei luoghi all'uopo destinati, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se siano adoperati animali in giuochi o spettacoli pubblici che importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, se il colpevole sia vetturino o altro conducente di animali, vincolato a licenza, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratti di contravventore abituale.

TITOLO V

Delle contravvenzioni concernenti la tutela della coltura

Art. 92

(Art. 166 a 169 e 180 R. d. 22 gennaio 1925, n. 432.)

Istruzione elementare dei minori e avviamento al lavoro

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della direzione o vigilanza su di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire la istruzione elementare, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

La stessa pena si applica a colui che, trovandosi nelle condizioni indicate nella disposizione precedente, omette, senza giusto motivo, di avviare al lavoro il minore che abbia superato gli anni dodici, ove questi debba trarre dal lavoro il suo sostentamento.

Art. 93.

(Art. 2, 5 e 6 legge 11 giugno 1922, n. 778).

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

LEPARDI, LUIGI

1817-1897